

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 209/10- ex art. 267 del TFUE****“Art. 82 CE – Impresa di posta che detiene una posizione dominante”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice danese, di interpretare la nozione di “abuso di posizione dominante” da parte di un’impresa, come indicata nell’art. 82 del Trattato CE, nonché di precisare se tale “abuso” possa essere ravvisato nel comportamento tenuto da una società nel caso seguente. All’epoca dei fatti, la Post-Danmark deteneva il monopolio “legale” (quale concessionaria esclusiva dello Stato), sul territorio danese, della distribuzione di posta “non indirizzata” (come la pubblicità) il cui peso fosse inferiore ad un certo standard. Nello stesso periodo, un’altra società operava, pressoché su tutto il territorio danese, nel medesimo settore del recapito di posta non indirizzata, contando fra i propri clienti anche tre colossi imprenditoriali della grande distribuzione commerciale. Verso la fine del 2003, questi ultimi non rinnovavano il contratto, relativo alla distribuzione della loro pubblicità, con la partner abituale, aderendo invece alla proposta della Post – Denmark, che aveva offerto il servizio in oggetto ad un prezzo più basso di quello applicato dalla concorrente. A fronte di tale politica di prezzi bassi, la società concorrente stessa aveva adito le competenti autorità danesi, denunciando, da parte della Post-Danmark, un “abuso di posizione dominante” ai sensi del predetto art. 82 TCE. Sul punto, la Corte UE ha precisato, in primo luogo, che l’art. 82 TCE non stigmatizza la circostanza, di per sé, che un’impresa ricopra una posizione “dominante” su un certo mercato, bensì il fatto ulteriore dello sfruttamento “abusivo” della posizione predetta. Il diritto UE, infatti, non proibisce ad un’impresa di acquisire un ruolo di eminenza rispetto alle altre in virtù della propria efficienza, costringendo imprese meno capaci e meritevoli a ritirarsi dal mercato. Imprescindibile è, invece, che tale posizione dominante venga mantenuta o corroborata attraverso il ricorso a mezzi leali, fondati sui meriti dell’impresa stessa e, quindi, “normali”. Il divieto di cui all’art. 82, pertanto, riguarda i casi in cui il mantenimento o lo sviluppo della posizione “dominante” vengano garantiti mediante mezzi sleali, “abusivi”, in quanto esclusivamente rivolti ad estromettere dal mercato altri competitori non meno efficienti. In questo senso, la Corte ha già affermato che, ove l’impresa dominante applichi un prezzo inferiore al costo “variabile” medio, deve automaticamente ravvisarsi una pratica abusiva in violazione dell’art. 82, in quanto l’unico vantaggio che l’impresa può oggettivamente derivare, dall’applicazione di siffatte condizioni, è quello di escludere dal mercato i propri concorrenti. Diverso il caso in cui il prezzo, pur essendo inferiore ai costi “totali” medi, sia tuttavia superiore, come nel caso di specie, a quelli “variabili” medi o “incrementali” medi (questi ultimi sono definiti come i costi recuperabili dall’impresa in un breve periodo): una tale politica dei prezzi, di per sé, non appare esclusivamente finalizzata ad escludere dal mercato le imprese concorrenti, in quanto implica comunque un vantaggio imprenditoriale per l’operatore. Infatti, un prezzo superiore a quello “incrementale” consente all’impresa, per lo meno, di coprire la parte essenziale dei costi che deve affrontare ed è tale, quindi, da poter essere imitato e sostenuto da un’impresa rivale “efficiente”.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 209/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 604/10 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 3, n. 1 della Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice britannico, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 96/9/CE, che riconosce ai creatori di “banche dati” la titolarità di un’esclusivo diritto di autorizzare, o vietare, che tale banca sia fatta oggetto di estrazione e/o reimpiego da parte di terzi. Una banca dati, infatti - in quanto rappresenta un sistema di elementi (i dati, appunto) organizzato secondo criteri di selezione e di disposizione che denotano l’impiego, da parte del creatore della stessa, di attività intellettuale complessa - richiede spesso notevoli investimenti. Quindi, attraverso la specifica tutela accordata a tali compilazioni, la normativa comunitaria intende garantire anche la profittevolezza degli investimenti predetti. Pertanto, la banca dati può costituire oggetto di un “diritto di autore”, ove presenti le caratteristiche di un’ “opera dell’ingegno”. Diversamente, ove non abbia tali connotati, costituisce comunque oggetto di una tutela giuridica che si esprime in un “diritto di proprietà intellettuale”, diverso e autonomo rispetto al diritto di autore. Detto diritto viene intitolato al creatore della banca medesima e comporta, come dall’art. 7 della medesima Direttiva, la facoltà di vietare l’estrazione e/o il reimpiego del contenuto della compilazione o di una sua parte sostanziale. Nel caso di specie, si era verificata la situazione per cui, su un sito Internet, erano stati postati dei dati compresi nei “calendari annuali degli incontri dei campionati di calcio”. Detti calendari, che in Inghilterra sono redatti da professionisti ingaggiati da società calcistiche, vengono elaborati non solo in base a criteri meccanicistici, ma anche discrezionali, soprattutto nei casi in cui il programma informatico non è in grado di trovare la soluzione ai problemi. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se tali elaborati costituissero, secondo la normativa comunitaria, oggetto di un diritto di autore o del diverso diritto di proprietà intellettuale specifico alle banche dati. Al riguardo, la Corte sottolinea che la propria giurisprudenza ha già qualificato i calendari di incontri di un campionato di calcio come una combinazione rientrante nella categoria delle “banche dati”, come tale tutelabile alla stregua del diritto peculiare ad esse pertinente. Per quanto attiene all’esistenza di un ulteriore “diritto di autore” su tali elaborati, si ricorda che lo stesso può inerire solo ad un’opera rivestita dei requisiti dell’ “originalità”, che sia dunque rivelatrice del personale ingegno del suo creatore. Con riguardo, in particolare, al diritto di autore sulle “banche dati”, il requisito dell’originalità deve attenere non ai dati contenuti nella banca stessa, ma ai criteri di selezione e disposizione secondo i quali i dati medesimi vengono ordinati. Nel caso specifico dei calendari degli incontri dei campionati calcistici, si rileva che i creatori degli stessi calendari, pur spendendo cognizioni e competenze specialistiche, non sono liberi di scegliere liberamente i parametri in base ai quali organizzare i dati medesimi. Al contrario, essi devono garantire il rispetto di parametri prefissati, fra cui le regole del gioco, i vincoli organizzativi e le richieste formulate dalle singole squadre di calcio. Pertanto, i parametri predetti non presentano quell’elemento di “originalità” che è imprescindibile affinché il sistema in oggetto (banca dati) venga coperto dal “diritto di autore”.

Stato della Procedura

Il 1° marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 604/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. ri C- 90/11 e 91/11- ex art. 267 del TFUE****“Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 2008/95/CE, relativa ai marchi di impresa. Il marchio, come contrassegno di un prodotto, idoneo a segnalare la specificità dell'origine del prodotto stesso e a distinguerlo da altri prodotti affini, deve presentare un carattere "distintivo". Pertanto, non può essere composto esclusivamente da segni o parole che, nella pratica del commercio, designano comunemente il genere cui appartiene il prodotto, o la qualità, la quantità o destinazione dello stesso, etc.. Ad esempio, un marchio non può sostanziarsi nella locuzione "vino rosso", la stessa indicando, genericamente, solo una categoria aspecifica di prodotto e non una produzione particolare e determinata del medesimo. Pertanto, l'art. 3 della suddetta direttiva dispone che non sono registrabili - ovvero, se registrati per errore, possono essere dichiarati nulli - quei marchi che: 1) sono privi di carattere distintivo; 2) sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che, nell'accezione comune, indicano semplicemente le caratteristiche del prodotto/servizio e non fanno riferimento ad un produttore/prestatore particolare. Si chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia UE se potessero essere registrati due marchi, i quali recavano, rispettivamente, le seguenti parole: "NAI – Der Natur Aktien-Index" e "Multi Markets Fund MMF". Tali diciture, come è evidente, erano composte ciascuna da due elementi, uno dei quali rappresentato da un sintagma di parole che indicava non una specifica impresa erogante il servizio, ma il tipo generico di servizio offerto, atteso che "Multi Markets Fund" allude ad un qualsiasi fondo di investimento attivo su numerosi mercati finanziari e "Der Natur Aktiene – Index" si riferisce ad un indice che designa le azioni di tutte le società ecologiste. Il secondo elemento, invece, era costituito da una successione di tre lettere maiuscole, che, in sé considerata, non poteva considerarsi anch'essa genericamente descrittiva delle caratteristiche del servizio, ma che collocata, come in effetti era, in sequenza rispetto all'espressione descrittiva, poteva apparire come ripetitiva di quest'ultima in forma di acronimo (insieme delle iniziali delle tre parole puramente descrittive). Al riguardo, la Corte UE ha innanzitutto chiarito che, ove la Direttiva ritiene non registrabili i marchi i quali non rivestano un carattere "distintivo", o siano composti esclusivamente da indicazioni o segni che servano ad indicare le caratteristiche del prodotto, si riferisce a due circostanze che si integrano a vicenda. E' evidente, infatti, che un marchio costituito solo da indicazioni inerenti ai caratteri oggettivi del prodotto stesso, è privo di quella specificità che lo rende "distintivo" di una determinata provenienza di fabbricazione e che è idoneo, quindi, ad evitare la confusione con altre provenienze. Con riferimento ai marchi del caso di specie, la Corte ritiene che essi non siano "distintivi". Infatti, sono composti di una parte genericamente "descrittiva", come sopra indicato, e, inoltre, di acronimi che, se pure potrebbero essere considerati "distintivi" ove valutati isolatamente, tuttavia, attese le circostanze concrete del caso, assumono il significato di pure espressioni di sintesi delle parti descrittive medesime, in quanto posti in sequenza con le parti descrittive in questione.

Stato della Procedura

Il 15/3/2012 la Corte UE ha deciso le cause riunite di rinvio C - 90/11 e C- 91/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. 162/10- ex art. 267 del TFUE****“Diritto d’autore e diritto connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articoli 8 e 10”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice irlandese, di interpretare gli artt. 8 e 10 della Direttiva 2006/115/CE, la quale appresta una protezione giuridica nei confronti degli artisti, degli autori, degli esecutori o degli interpreti di un’opera fonografica, nonché dei soggetti che per primi fissano in fonogrammi tali rappresentazioni o esecuzioni artistiche. Infatti ai predetti soggetti viene attribuito uno speciale diritto, rispettivamente sulle creazioni od esecuzioni artistiche, o sui fonogrammi in cui le stesse sono fissate. A norma del sopra citato art. 8, detto diritto implica, fra l’altro, che sia gli artisti creatori e/o esecutori dell’opera fonografica, sia coloro che per primi hanno fissato la stessa in fonogrammi, possono rivendicare un’equo compenso da quanti utilizzano i fonogrammi stessi in determinate circostanze: in particolare, da un qualsiasi “utente” che impieghi il fonogramma - già pubblicato per fini commerciali – al fine di eseguire a sua volta una “radiodiffusione” o un qualunque tipo di ulteriore “comunicazione al pubblico” del medesimo. Si chiedeva pertanto alla Corte se potesse individuarsi un “utente”, operante la “comunicazione al pubblico” di un fonogramma, nel gestore di un albergo, che ponendo apparecchi televisivi o radio nelle camere dell’albergo stesso, consentisse ai clienti di ascoltare dei fonogrammi nelle stesse camere, tramite trasmissione ai detti apparecchi, da parte sua, di un apposito segnale. Al riguardo, la Corte ha puntualizzato che la “messa a disposizione del pubblico” di un fonogramma è una fattispecie che presuppone diversi elementi costitutivi. Al riguardo, occorre in primo luogo che il destinatario, cioè il pubblico, abbia potuto accedere alla trasmissione del fonogramma solo grazie all’intervento dell’“utente”(cioè di colui che, proprio in quanto divulga il fonogramma, lo “utilizza”). Detta circostanza sarebbe ravvisabile nel caso di specie, in quanto l’accesso dei clienti alla percezione del fonogramma si è potuta concretizzare solo in quanto l’albergatore, posti gli apparecchi recettivi nelle camere dei primi, ha inviato loro il segnale adeguato. In secondo luogo, il fonogramma si ritiene trasmesso ad un “pubblico” solo quando si rivolge ad un insieme di persone di adeguata consistenza numerica e, peraltro, potenzialmente “indeterminato”. Queste due caratteristiche, secondo la Corte, ricorrono senz’altro nella platea rappresentata dai clienti di un albergo, numerosamente cospicua ove i clienti stessi si considerino non in un momento preciso ma nella loro successione nel tempo e, parimenti, formata da identità non determinabili a priori, in quanto normalmente composta da quanti, scegliendo l’albergo in base alle proprie determinazioni, non sono prefigurabili specificamente dall’albergatore. Assume ulteriore rilievo, ai fini del riconoscimento di un diritto del produttore del fonogramma ad un equo compenso, la circostanza che “l’utente” abbia sfruttato il fonogramma a scopo lucrativo. Anche quest’ultimo requisito sussiste nell’ipotesi concreta, in quanto la comunicazione al pubblico del fonogramma, da parte dell’albergatore, assume il significato di una prestazione accessoria, idonea ad incidere sul valore del servizio alberghiero e ad incrementarlo, consentendo all’albergatore medesimo una maggiorazione del proprio ritorno economico.

Stato della Procedura

Il 15/3/2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C – 162/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvii pregiudiziali n. 190/10- ex art. 267 del TFUE****“Marchio comunitario – Definizione e acquisizione – Marchio anteriore”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si chiede, da un giudice spagnolo, di interpretare l'art. 27 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. La legislazione UE concernente il marchio non intende sostituirsi completamente alle normative vigenti, in materia, nei singoli Stati dell'Unione. Pertanto, accanto ad un marchio "comunitario", le Autorità europee ammettono l'esistenza di marchi soggetti alla disciplina nazionale del singolo Stato. Il marchio è un elemento distintivo che garantisce determinate caratteristiche del prodotto, connesse ad una peculiare "provenienza" dello stesso. Pertanto, sia il consumatore, che l'impresa, hanno interesse a che non vengano posti in commercio prodotti identici o simili a quelli contrassegnati dal suddetto marchio, recanti a loro volta un marchio identico o affine al medesimo. Infatti, la confusione che deriverebbe da tale imitazione recherebbe danno sia al cliente, inducendolo in errore nell'acquisto, sia all'imprenditore, che subirebbe la concorrenza scorretta di un'altra impresa. Pertanto, è cura del legislatore, sia di quello unionale che di quello interno ai singoli Stati membri, dirimere il conflitto fra i possessori di marchi confondibili per la loro affinità, stabilendo quale di essi operatori abbia effettivamente un diritto, prevalente sull'altro, ad utilizzare il suo marchio e a pretendere che l'altro desista dall'uso del proprio. Il criterio di soluzione di tale contrasto è quello della priorità nel tempo, per cui il marchio di data "anteriore" prevale su quello successivo. Per quanto riguarda il marchio disciplinato dalla legislazione UE, cioè il marchio "comunitario", la data dello stesso si desume dalla "data" del suo "deposito" (presso l'UAMI, o presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux). Tale criterio è applicabile anche quando il conflitto riguardi un "marchio comunitario", da una parte, ed uno "nazionale" dall'altra. Pertanto, ove la domanda di registrazione di un marchio "comunitario" sia stata depositata, presso gli uffici europei, anteriormente al deposito, presso gli uffici nazionali, della domanda di registrazione di un marchio "nazionale" (tale da creare confusione con il primo), il marchio "comunitario" sarà considerato prevalente rispetto al secondo, in quanto è "anteriore" rispetto al medesimo. Ora, è stata posta alla Corte la questione se, nella nozione di "data" del deposito del marchio comunitario, rientri solo l'indicazione del giorno civile del deposito (oltre che del mese e dell'anno) o anche dell'ora e dei minuti di detto giorno civile (in tal modo, un marchio comunitario, depositato alle 10.00 del mattino, prevarrebbe su uno nazionale depositato alle 17.00 dello stesso giorno). Al riguardo, la Corte ha replicato che la nozione di "data del deposito", per quanto riguarda il marchio comunitario, è individuabile esclusivamente in base alla normativa comunitaria, la quale non rimanda né alle ore né ai minuti in cui avviene il deposito di esso marchio. Da tale silenzio, si deve derivare l'irrilevanza di tali elementi, anche quando - precisa la Corte - la normativa nazionale, cui è soggetto il marchio nazionale che fa concorrenza al primo, preveda che l'"anteriorità" di un marchio rispetto ad un altro si definisca non solo in ragione delle ore, ma anche dei minuti in cui è avvenuto il deposito dei marchi in conflitto.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C – 190/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-417/10	Fiscalità diretta – Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria – Abuso di diritto – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Libertà garantite dal Trattato – Principio di non discriminazione – Aiuti di Stato – Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione	sentenza	No
Scheda 2 C-500/10	Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Sesta Direttiva – Articoli 2 e 22 – Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado	sentenza	No
Scheda 3 C-248/11	Direttiva 2004/39/CE – Mercati degli strumenti finanziari – Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato la cui natura giuridica non è stata precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato – Articolo 47 – Mancanza di iscrizione nell'elenco dei mercati regolamentati – Direttiva 2003/6/CE – Ambito di applicazione - Manipolazioni del mercato	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-417/10 - ex art. 267 del TFUE**

“Fiscalità diretta – Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria – Abuso di diritto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione italiana, di interpretare il principio comunitario del contrasto all’abuso” del diritto comunitario stesso, nonché di valutare la compatibilità, con esso, della normativa italiana di cui all’art. 3, co.2 bis, del Decreto Legge n. 40/2010, convertito dalla Legge n. 73/2010. Quest’ultima prevede un regime processuale speciale ove ricorrano le seguenti circostanze:1) esistenza di un giudizio tributario pendente, in terzo grado, innanzi alla Corte di Cassazione; 2) avvenuta soccombenza della Pubblica Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio; 3) iscrizione a ruolo di tale giudizio, in primo grado, da prima dei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto. Sussistendo detti presupposti, dunque, si consente al contribuente di estinguere il debito tributario pagando il 5% del valore della controversia e, altresì, rinunciando a qualsiasi pretesa indennitaria per la lunghezza eccessiva del procedimento stesso. Nel caso di specie, una società con sede negli USA, titolare di azioni di una società italiana, aveva costituito un usufrutto, su tali azioni, in favore di una terza società anch’essa statunitense. Quest’ultima aveva poi trasferito l’usufrutto medesimo ad una quarta società con sede in Italia. Ora, il Fisco italiano riteneva che l’ultimo trasferimento - quello dell’usufrutto in favore della società italiana - fosse puramente fittizio e che, quindi, l’usufrutto sulle azioni fosse rimasto in capo alla società nordamericana. Quest’ultima, pertanto, avrebbe simulato il trasferimento solo per usufruire di un regime fiscale più favorevole: infatti una società italiana, usufruttuaria di azioni su altra società domestica, paga sugli utili percepiti un’imposta “alla fonte” del mero 10% con corrispettivo credito di imposta, mentre gli utili, prodotti da una società italiana e spettanti ad una società usufruttuaria di uno Stato terzo rispetto alla UE, vanno soggetti ad una ritenuta di imposta del 34%. Nell’ambito del giudizio in Cassazione, le società coinvolte avevano chiesto l’estinzione del processo ai sensi della disciplina nazionale sopra menzionata. Quest’ultima, consentendo di estinguere la potestà fiscale dello Stato anche in presenza di una probabile elusione fiscale, sollevava il dubbio, nel giudice italiano, di compatibilità con il principio UE che impone di perseguire l’utilizzo abusivo del diritto comunitario. Tale abuso si verifica quando una norma comunitaria viene utilizzata, dall’operatore, non per il conseguimento dei fini istituzionali che le sono propri, ma per raggiungere, indirettamente, risultati contrari al diritto UE medesimo. Al riguardo, la Corte ha precisato che la materia delle imposte indirette è essenzialmente deferita alla normativa interna degli Stati membri. Pertanto, la cessione di usufrutto su azioni societarie - anche se, per ipotesi, strumentalizzata ad una simulazione in frode al Fisco - non è una norma UE, come non lo è la sopra menzionata disciplina sull’imposizione fiscale degli utili in questione. Pertanto non è ravvisabile un abuso del diritto comunitario – unionale, atteso che le norme applicabili al caso concreto, se pure utilizzate per fini trasversali di elusione, sono puramente interne allo Stato italiano.

Stato della Procedura

Il 29 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-417/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-500/10 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TFUE – Sesta direttiva – Artt. 2 e 22”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dalla Commissione Tributaria Centrale di Bologna, di interpretare l’art. 4 del Trattato TFUE, nonché gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/338/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), e di valutare la compatibilità, con le norme in questione, della disciplina italiana di cui all’art. 3, co. 2 bis, del Decreto Legge n. 40/2010, convertito nella Legge n. 73/2010. Dette disposizioni nazionali - rivolte a garantire una durata ragionevole dei processi tributari, in conformità all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c.d. CEDU) - stabiliscono la possibilità dell’estinzione automatica dei procedimenti pendenti di fronte al giudice tributario di terzo grado (Commissioni Tributarie Centrali). A tal fine, debbono ricorrere le seguenti condizioni: 1) avvenuta soccombenza della Pubblica Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio; 2) iscrizione a ruolo di tale procedimento, in primo grado, da prima dei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto che reca le disposizioni in questione. Nel caso di specie, una società rivendicava il diritto a far valere, a detrazione del debito IVA da cui si trovava gravata, un presunto credito IVA nei confronti dell’Amministrazione fiscale stessa. I giudici tributari di 1° e 2° grado avevano dato l’Amministrazione per soccombente, per cui la medesima aveva fatto ricorso al giudice di terza istanza. In più, l’iscrizione a ruolo della causa di fronte al giudice di primo grado era antecedente, di più di dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In proposito, il giudice del rinvio osservava che, ai sensi della sopra menzionata normativa italiana, egli avrebbe dovuto definire il giudizio dichiarandolo estinto, sancendo pertanto l’intangibilità del diritto della società a decurtare il proprio debito di imposta, con pregiudizio delle ragioni del Fisco. Chiedeva dunque alla Corte se una tale disciplina, implicante nel caso di specie una diminuzione del gettito dell’IVA, non contrastasse con la normativa unionale sopra citata, e segnatamente: 1) con l’art. 4 TFUE che impone agli Stati membri di emanare tutti gli atti necessari all’adempimento degli obblighi di cui alle norme UE, fra cui quelli relativi alla riscossione dell’IVA; dei sopra citati artt. 2 e 22 della Direttiva IVA 77/338/CEE, che stabilisce come “tutti” gli esercenti un’attività economica, che abbiano posto in essere una cessione onerosa di beni o una prestazione onerosa di servizi, siano tenuti al pagamento dell’IVA. Al riguardo, la Corte precisa che il principio della “neutralità” dell’IVA, per cui “tutti” i cedenti/prestatori a titolo oneroso debbono sopportare il prelievo, si dovrebbe ritenere inficiato solo se una porzione consistente dei contribuenti fosse esonerata dall’imposizione. Nel caso di specie, per converso, i beneficiari dell’estinzione del credito di imposta costituiscono un gruppo ristretto, in quanto destinatari di un trattamento disposto da una normativa assolutamente eccezionale. Nel senso della non contestabilità, sotto il profilo unionale, della disciplina italiana di cui si tratta, assume altresì importanza la circostanza per cui quest’ultima intende garantire l’attuazione di un principio giuridico europeo, quale quello relativo al diritto ad una durata ragionevole dei processi.

Stato della Procedura

Il 29 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-500/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-248/11** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari – Art. 4, par. 1, punto 14"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice rumeno, di interpretare gli artt. 4, par. 1, n. 14, e 47 della Direttiva 2004/39/CE, la quale ha modificato le precedenti Dir.ve 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abrogato la Dir.va 93/22/CEE, essendo stata modificata a sua volta dalla Dir.va 2007/CE. La Direttiva in questione si propone di disciplinare il mercato degli strumenti finanziari in modo da garantire l'efficienza e la trasparenza degli stessi, a tutela degli interessi degli operatori sui valori finanziari medesimi. Il sopra menzionato art. 4 della Direttiva definisce sia la nozione di "mercato regolamentato" sia quella di MTF (acronimo che indica un "Multilateral Trading Facility", traducibile come "sistema multilaterale di negoziazione"). Per quanto riguarda il "mercato regolamentato", lo stesso viene definito come quell'ambito, al cui interno viene consentito o facilitato l'incontro della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari, che risulta sottoposto a regole precise e gestito da soggetti muniti di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità pubbliche. Quest'ultima viene rilasciata previo riscontro della sussistenza di specifici requisiti, elencati nel Titolo III della medesima Direttiva 2004/39/CE. Inoltre, le competenti Autorità degli Stati membri di "origine" di tale mercato (quindi degli Stati che lo hanno autorizzato) debbono sottoporre il suddetto a controlli periodici rivolti a verificare il mantenimento delle condizioni di cui al medesimo Titolo III, provvedendo, in caso di sopravvenuto difetto di esse, alla revoca dell'autorizzazione iniziale. Diversamente, il "sistema multilaterale di negoziazione", pur costituendo anch'esso uno spazio di incontro della domanda e dell'offerta di titoli finanziari, nel rispetto di regole non discrezionali, non è sottoposto all'osservanza delle condizioni specifiche di cui al Titolo III della Direttiva in oggetto, ma solo all'ottemperanza alle regole di cui al Titolo II. Ai sensi del sopra citato art. 47 della medesima Direttiva, infine, ciascuno Stato membro è tenuto a redigere una lista dei mercati regolamentati di cui costituisce lo Stato di origine, comunicando tale lista alla Commissione e agli altri Stati UE. Si chiedeva dunque alla Corte UE di chiarire se potesse definirsi quale "mercato regolamentato" un sistema di agevolazione della conclusione di negoziazioni su strumenti finanziari, autorizzato dalla competente Amministrazione ma non rispondente tuttavia ai requisiti di cui al predetto Titolo III, il cui gestore avesse assunto, ad un certo punto, anche la gestione di un "mercato regolamentato". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'ipotesi della fusione dei gestori di due mercati di valori finanziari, di cui uno soltanto "regolamentato", non viene considerata dalla Direttiva come circostanza idonea ad estendere anche all'altro la qualifica in oggetto. Infatti, elemento imprescindibile dell'applicabilità della nozione di "mercato regolamentato" è la conformità, dello stesso, alle prescrizioni di cui al sopra indicato Capitolo III della Dir.va 2004/39/CE. Per converso, la Corte ha aggiunto che un mercato "regolamentato", il quale si definisca tale per la rispondenza ai suddetti requisiti, non perde la sua qualifica se non viene inserito nella lista che, ai sensi del predetto art. 47 della Direttiva, lo Stato membro di origine comunica alla Commissione e agli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-248/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-292/10	Art. 6, primo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, degli artt. 4, n. 1, 5, punto 3, e 26, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, art. 3, nn. 1 e 2, della Direttiva del P.E. e del Consiglio 2000/31/CE – Notifica pubblica degli atti giudiziari – Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet – Luogo in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi.	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-292/10 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme di cui al Regolamento 44/2001, che disciplina questioni processuali civili e commerciali connesse agli ordinamenti di più Stati membri. In Germania, una donna aveva scoperto che, senza il suo consenso, un amico fotografo aveva postato sul proprio sito Internet delle foto che la ritraevano nuda. La stessa si era quindi rivolta ad un giudice tedesco, chiedendo, fra l'altro, il risarcimento del danno subito per la violazione della sua sfera privata. Poiché i rispettivi domicili del fotografo e del gestore del sito Internet, che pure si presumeva fossero molto probabilmente ubicati in uno Stato UE (Germania o Paesi Bassi), erano sconosciuti, lo stesso giudice tedesco disponeva che la domanda della parte lesa fosse comunicata - come stabilito dal diritto nazionale in tali casi - mediante affissione nell'Albo dello stesso giudicante. In seguito, non essendo pervenuta nessuna difesa da parte dei convenuti, il giudice in questione aveva condannato gli stessi "in contumacia". Sul punto, si faceva presente che l'art. 4 del Reg. 44/2001 individua come giudice competente - per il giudizio su illeciti costitutivi di responsabilità civile, come nella fattispecie - il giudice dello Stato membro sul cui territorio si trova il "domicilio" del soggetto autore dell'illecito stesso, eccetto il caso in cui quest'ultimo non sia domiciliato nel territorio di nessun Stato membro. In mancanza di tale domiciliatura, lo stesso art. 4 stabilisce che il giudice competente sia individuato in base alla normativa interna agli Stati membri. Si chiedeva pertanto alla Corte UE come dovesse valutarsi la fattispecie per cui il convenuto non fosse "domiciliato" nel territorio di uno Stato membro: la Corte ha precisato che è necessario, al riguardo, che il giudice disponga di elementi probatori che attestino con certezza la non esistenza di un domicilio in uno Stato UE, non essendo sufficiente che il domicilio del convenuto, di cui si ritiene la probabile ubicazione in uno Stato UE, sia sconosciuto nella sua specificità. Nel caso concreto, in cui si è verificata quest'ultima situazione, non sussisterebbe pertanto, in senso stretto, l'ipotesi della mancanza di "domiciliatura" in uno Stato UE. Di conseguenza, non scatterebbe l'applicazione della normativa interna tedesca. Si dovrebbe applicare, per converso, l'art. 5 dello stesso Reg. 44/2001, il quale stabilisce che, ove non sia applicabile il criterio di competenza fondato sul domicilio del convenuto (come nel caso di domicilio UE non conosciuto), competente è il giudice dello Stato membro sul cui territorio l'illecito è stato compiuto. Si chiedeva inoltre alla Corte se fosse compatibile, con il suddetto Reg. 44/2001, una normativa nazionale che consentisse la condanna di un convenuto in contumacia, ove, essendo sconosciuto il domicilio di quest'ultimo, la domanda giudiziale nei suoi confronti fosse stata comunicata solo mediante pubblicazione della stessa nell'albo del giudice adito. La Corte si è pronunciata nel senso della compatibilità, a condizione che il giudice ricorra a tale forma di comunicazione, solo dopo aver espletato tutte le ricerche possibili per rintracciare il recapito del convenuto.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-292/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-157/11	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 2 – Nozione di “un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” - Ambito dell’applicazione dell’Accordo quadro – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Persone che svolgono “lavori socialmente utili” presso amministrazioni pubbliche – Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro – Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività.	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-157/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata, dal Tribunale di Napoli, ad interpretare le clausole 2 e 4 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Sono lavoratori a tempo determinato coloro, il cui contratto o rapporto di lavoro soggiace ad un termine dipendente da circostanze oggettive (ad esempio, il raggiungimento di una certa data). La clausola 2 di detto Accordo, dunque, garantisce ai lavoratori a tempo determinato un trattamento equiparato a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, salve le differenze imposte da situazioni oggettive. Tuttavia, nè l'Accordo quadro, nè la Direttiva cui esso è allegato, propongono essi stessi una nozione di contratto o di rapporto di "lavoro a tempo determinato", ma si applicano solo a quelle fattispecie che le normative interne dei singoli Stati membri considerino qualificabili in termini di contratti o rapporti di tipo "lavorativo". In particolare, sono lavoratori a tempo determinato, per la normativa UE, quanti risultano qualificabili, in primo luogo, come "lavoratori" in base ai patti contenuti nel contratto di lavoro, o in base alla legislazione nazionale dello Stato membro, o ai contratti collettivi vigenti in quello stesso Stato, o alla prassi in esso consolidatasi, o, infine, risultino tali in quanto parte di un "rapporto di fatto" riconducibile, sempre in virtù dei criteri indicati dalla normativa vigente in uno Stato membro, al modello del rapporto di lavoro. Si chiedeva pertanto alla Corte di stabilire se il rapporto, che collega il lavoratore "socialmente utile" alla pubblica Amministrazione da cui dipende, potesse essere ascrivibile allo schema del lavoro "a tempo determinato" e se, pertanto, beneficiasse delle garanzie previste dall'Accordo quadro, come quella relativa ad un trattamento retributivo uguale a quello degli altri dipendenti della stessa amministrazione, i quali svolgessero le stesse mansioni in forza di un contratto a tempo indeterminato. Il legislatore italiano (art. 8 del D. Lgs. n. 468/97 e art. 4 del D. Lgs. n. 81/2000) esclude che l'utilizzo di tale tipo di lavoratori determini l'instaurazione di un rapporto di "lavoro". Quindi, si dovrebbe concludere nel senso della non applicabilità dell'Accordo medesimo al caso di specie. Tuttavia, la Corte ricorda come l'Accordo quadro non consenta, al legislatore interno, di applicare la categoria di rapporto o contratto di "lavoro" in modo assolutamente arbitrario, ma lo obblighi a muoversi in coerenza con tutto il complesso della normativa interna del settore. Comunque, precisa infine la Corte UE, se anche si dovesse concludere - in base ad un'interpretazione coerente e sistematica della normativa interna italiana - che gli esercenti attività "socialmente utili" sono effettivamente dei "lavoratori", l'estensione ai medesimi delle garanzie di cui all'Accordo quadro potrebbe essere in ogni caso esclusa. Infatti, in base al par. 2 della suddetta clausola 2 dell'Accordo stesso, i singoli Paesi membri possono decidere che l'Accordo non si applichi ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico", nel cui ambito rientra la situazione degli operatori di attività "socialmente utili"

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-157/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-72/10 e C-77/10	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo – raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16.300 concessioni supplementari – Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto – Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale – Ammissibilità.	sentenza	Sì
Scheda 2 C-360/10	Direttive 2001/29 e 2004/48 – combinato disposto delle Direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58 – artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – violazione del diritto di autore – fornitore di servizi di hosting	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale nn. C-72/10 e C- 77/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi di azzardo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Cassazione italiana ha richiesto alla Corte UE di giudicare la compatibilità - con gli artt. 43 e 49 del TCE (libertà di stabilimento di impresa e di prestazione dei servizi, in tutta l'area della CE e ora della UE) - del Regio Decreto 18/06/31, n. 773 e del Decreto Legge 4/7/06, n. 223 (Decreto Bersani), laddove consentono l'attività di raccolta di scommesse sportive, in Italia, solo ai possessori, fra l'altro, di apposita concessione amministrativa rilasciata tramite gara. Nell'anno 1999 e, pertanto, prima del sopra citato Decreto Bersani del 2006, era stata indetta una gara per l'attribuzione di un certo numero di tali concessioni, dalla quale erano state escluse le imprese aventi la veste di società "quotate". Nel 2006 il Decreto Bersani, lasciando ferme le concessioni già rilasciate nel 1999, metteva in concorso ulteriori 16.300 concessioni da attribuire mediante gara pubblica, sotto condizione che i nuovi concessionari ubicassero le proprie agenzie ad una determinata distanza da quelle dei vecchi affidatari. Inoltre si ammetteva che una concessione, successivamente al suo rilascio, potesse essere revocata. Nella fattispecie, un'impresa con sede nel Regno Unito aveva subito, dapprima, l'esclusione dalla gara del 1999, in quanto società "quotata". Al riguardo, la Corte di Giustizia aveva affermato la contrarietà al diritto UE di tale motivo di esclusione, per cui la stessa impresa aveva provato a partecipare alla gara del 2006. Tuttavia, non era riuscita a presentare nei termini la domanda di partecipazione, in quanto la legge italiana, definendo aleatoriamente le ipotesi di revoca, aveva creato, nell'impresa stessa, esitazioni connesse all'impossibilità di divisare i costi ed i vantaggi dell'operazione. In proposito, la Corte ha premesso che un operatore, la cui estromissione da una gara per l'attribuzione di concessioni pubbliche sia stata contraria al diritto dell'Unione (come nel caso delle società quotata), ha diritto ad ottenere il ripristino di una posizione di parità con i concorrenti ammessi alla gara stessa, attraverso o una redistribuzione delle concessioni già assegnate, o la messa in condizioni di partecipare, effettivamente, all'affidamento di nuove concessioni. Diversamente, l'operatore escluso subirebbe, effettivamente, una violazione della libertà di prestare i propri servizi, con o senza stabilimento, in tutti gli Stati UE (artt. 43 e 49 succitati). Quanto al caso di specie, la Corte ritiene che le norme italiane non abbiano effettivamente consentito, al concorrente transfrontaliero, di recuperare una posizione uguale a quella conculcata con l'estromissione dalla gara del 1999. Da una parte, infatti, la fumosità della legge italiana sulla revocabilità della commessa ha impedito all'impresa di presentare tempestiva domanda di ammissione alla gara del 2006; in secondo luogo, se anche l'impresa avesse partecipato a quest'ultima gara e si fosse aggiudicata una concessione, avrebbe pur sempre subito un trattamento peggiorativo rispetto ai precedenti aggiudicatari del 1999, in quanto l'obbligo - al rispetto di determinate distanze rispetto ai punti vendita esistenti - viene dal Decreto applicato solo ai concessionari della gara del 2006 e non anche ai concessionari del 1999.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii C-72/10 e C- 77/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'indizione di una nuova gara, per reintegrare la posizione dell'impresa in questione, produrrebbe un aumento delle spese della P.A, con conseguente effetto finanziario negativo per il bilancio pubblico.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-360/10- ex art. 267 del TFUE**

"Direttive 2001/29 e 2004/48 – combinato disposto delle Direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte UE è stata interpellata, da un giudice belga, circa l'interpretazione delle Direttive 2003/31/CE, 2001/29/CE e 2004/48/CE - relative alla tutela della proprietà intellettuale, segnatamente del "diritto d'autore", contro le eventuali aggressioni recate dalle attività tipiche della società dell'informazione – nonché delle Direttive 95/46 e 2002/58, che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali. Il complesso di detta normativa UE intende bilanciare due opposti ordini di interessi. Da una parte, si pongono sia l'esigenza di tutelare la libertà dei gestori di reti Internet di esercitare la loro attività di impresa (in forma di offerta, al consumatore, del servizio consistente nel consentirgli di connettersi a reti di comunicazione), sia la libertà degli utenti di tali reti di non subire un controllo troppo penetrante sui propri dati personali. Dall'altra parte emerge l'interesse dei titolari del diritto di autore – nel caso di specie relativo ad opere musicali, anche audiovisive - a che venga rispettato lo stesso diritto, cui è collegata la potestà esclusiva di consentire, ovvero di vietare, che le opere stesse vengano messe a disposizione del pubblico. Nel caso di specie, la società belga SABAM, in rappresentanza degli autori di numerose opere musicali, adiva il competente giudice nazionale contro un operatore esercente servizi di "hosting". Con tale termine si designa la gestione di una piattaforma di rete sociale, i cui utenti ottengono ognuno la messa a disposizione di uno spazio personale indicato come "profilo", riempibile dal cliente stesso e accessibile a livello mondiale. Al riguardo, risultava che alcuni utenti della piattaforma avevano inserito, nei loro specifici "profili", dei file musicali coperti dai diritti di autore rappresentati e gestiti dalla suddetta società. Tale situazione era evidentemente lesiva dei suddetti diritti, in quanto solo ai rispettivi titolari e ai loro rappresentanti compete di consentire che le opere, che ne sono oggetto, vengano messe a disposizione del pubblico. La società di cui sopra, pertanto, chiedeva al giudice di concederle, contro il gestore della "piattaforma sociale", una misura inibitoria che non solo ponesse fine alle violazioni già perpetrate, ma che impedisse tutte le violazioni future. In questo senso, si chiedeva che venisse imposto al gestore stesso un obbligo di sorveglianza che: 1) si esplicasse nei confronti di tutta la clientela; 2) inerisse a tutte le informazioni memorizzate in rete; 3) avesse efficacia anche preventiva; 4) non avesse limiti temporali; 5) gravasse economicamente solo sul gestore medesimo. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto che – ai sensi della Dir.va 2001/29 - al titolare del diritto di autore, che sia stato leso nel diritto stesso dai servizi resi da un "intermediario", deve consentirsi di ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di quest'ultimo. Tuttavia, aggiunge la Corte che esso provvedimento non può assumere una portata "onnicomprensiva", in quanto, a norma degli artt. 12 e 15 della Dir.va 2000/31, all'intermediario non può essere addossata una responsabilità "generale" per le informazioni che transitano dal suo server. Diversamente, non solo verrebbe violata la libertà di impresa del gestore, in quanto gravato da un obbligo eccessivamente costoso, ma risulterebbe leso anche il diritto alla riservatezza degli utenti della piattaforma Internet.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-360/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-467/10	Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-467/10- ex art. 267 del TFUE****“Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

E' stato richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme delle Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE, relative alla "patente di guida". Con tali Direttive si istituisce un sistema che garantisce il riconoscimento automatico, da parte di ciascuno Stato membro dell'Unione, delle patenti di guida rilasciate regolarmente negli altri Stati membri, purchè questi ultimi abbiano autorizzato la guida in grazia della sussistenza di determinati requisiti. Questi ultimi fanno riferimento, da una parte, alla circostanza che il soggetto abilitato presenti un'idoneità fisica, tecnica e psicologica alla guida, dall'altra al fatto che il medesimo vanti un'effettivo legame con il territorio dello Stato membro nel quale ha ottenuto la patente. L'ultimo elemento è richiesto per evitare che i cittadini europei scelgano a loro arbitrio lo Stato UE nel quale conseguire detta licenza, per approfittare di esami di guida più facili di quelli tenuti nello Stato membro di origine (si richiede, dunque, la residenza nello Stato UE del rilascio della patente, o la qualifica di studente in quello stesso Stato per almeno 6 mesi). La Corte sottolinea che, purchè vengano soddisfatti i requisiti di cui sopra, il principio del riconoscimento della patente di guida rappresenta la regola, per cui le eccezioni a tale riconoscimento, pur previste dalle medesime Direttive, debbono essere di stretta interpretazione e, quindi, rigorosamente limitate alle situazioni specificamente disciplinate dalle Direttive stesse. Sul punto, le Direttive stabiliscono che uno Stato membro "possa" (Dir.91/439/CEE) o addirittura "debba" (Dir.2006/126/CE) rifiutare detto "riconoscimento" qualora il titolare della patente sia stato già reso destinatario, nello stesso Stato membro, di provvedimenti restrittivi successivi alla concessione della patente stessa, come la limitazione, o la revoca, o la sospensione, o l'annullamento del diritto di guidare. Pertanto, la Corte sottolineava come non fosse consentito che uno Stato membro rifiutasse il riconoscimento in oggetto, quando il titolare di patente, rilasciata in altro Stato UE, avesse subito nel primo Stato non già una misura "successiva", ma un diniego preventivo di rilascio di patente, in quanto tale circostanza non è considerata dalle predette Direttive come adeguata a giustificare il rifiuto del riconoscimento (anche se è indubbio che un soggetto cui sia stata negata la patente in quanto, come nel caso di specie, di carattere troppo aggressivo, presenta un'inadeguatezza psicologica alla guida non inferiore a quella dei soggetti colpiti da provvedimenti di revoca o restrizione della patente stessa). Tuttavia, la Corte ha aggiunto che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida, può essere ammesso quando risulti la mancanza anche di uno solo dei due requisiti necessari al rilascio, costituiti dall'idoneità psicofisica e tecnica, da una parte, e dal legame con lo Stato del rilascio, dall'altra. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte precisa che il difetto di residenza deve risultare da informazioni incontestabili provenienti dallo stesso Stato del rilascio e non da quello ospitante. In questo senso, lo Stato del rilascio può fornire le relative prove anche "indirettamente", ad esempio mettendole a disposizione dell'ambasciata dello Stato ospitante presso il suo Governo.

Stato della Procedura

Il 1° marzo 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-467/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-134/11	Direttiva 90/134/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-134/11- ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 90/134/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

E' stato richiesto alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7 della Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Tale Direttiva, sulla base della constatazione per cui la formula di viaggio "tutto compreso" ha assunto una sempre maggiore diffusione nell'area dell'Unione, intende apprestare un elevato livello di protezione nei confronti dei consumatori di tale servizio. In particolare, l'art. 7 di essa Direttiva impone, all'organizzatore e/o al venditore del circuito di viaggio, di fornire al consumatore adeguate garanzie. Queste ultime sono funzionali - qualora la sopravvenuta "insolvenza" o il sopravvenuto "fallimento" dei suddetti operatori impedisca loro di adempiere alle obbligazioni assunte - ad assicurare comunque che il cliente venga rimborsato dei fondi depositati e rimpatriato. Nel caso di specie, un cittadino tedesco prenotava un viaggio "tutto compreso" presso un'agenzia turistica. Quest'ultima, in quanto organizzatrice del viaggio, aveva stipulato un'assicurazione contro la propria "insolvenza". Prima dell'inizio del viaggio, l'agenzia di viaggi comunicava al suo cliente di non poter dare esecuzione al servizio promesso, in quanto si trovava in stato di "insolvenza". Tuttavia, risultava dagli atti del procedimento principale di merito, che l'organizzatore si era trovato sprovvisto di fondi, necessari all'esecuzione del contratto di viaggio, in quanto sin dall'inizio aveva utilizzato i pagamenti, eseguiti dal cliente, per tutti altri scopi, senza avere mai pianificato un'attività di organizzazione di servizi turistici. In sintesi, l'agenzia di viaggi nascondeva un programma di operazioni fraudolente. Il cliente, onde essere reintegrato nei fondi già corrisposti al sedicente organizzatore di viaggio, si rivolgeva all'impresa presso la quale era stata stipulata l'assicurazione di cui sopra. Detta impresa si dichiarava esente da ogni responsabilità, in quanto, a suo avviso, ove l'art. 7 suddetto subordina l'azionabilità della garanzia all'ipotesi di "insolvenza" dell'organizzatore/venditore del viaggio, esclude da tale nozione di "insolvenza" il caso in cui la mancanza di liquidità, in capo al prestatore del servizio, sia dipesa dal comportamento fraudolento di lui medesimo. Pertanto, si chiedeva alla Corte se il concetto di insolvenza e, quindi, la connessa obbligazione di garanzia, risultino davvero esclusi nel caso in cui la mancata prestazione del servizio - concernente l'organizzazione di un viaggio "tutto compreso" - sia imputabile a frode dell'operatore. Al riguardo, la Corte ha precisato che la predetta Direttiva ha lo scopo di garantire una protezione massima al consumatore, a fronte della mancata attuazione del servizio da parte dell'operatore turistico. Pertanto, la giurisprudenza pregressa della Corte stessa ha stabilito che l'obbligazione di garanzia del terzo sussiste nelle più svariate ipotesi di inadempienza, da parte dell'organizzatore del viaggio, agli impegni sorgenti dal contratto (sentenza Rechberger). Se ne deriva, pertanto, che la fattispecie dell'"insolvenza", come causativa dell'operatività della garanzia del terzo assicuratore, deve ritenersi esistente anche nel caso in cui la mancanza di solvibilità del prestatore del servizio è dovuta all'impiego del denaro del cliente per tutti altri scopi, come nel caso concreto.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-134/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.